

Legge regionale 26 marzo 2009 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2017

Disposizioni in materia di contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario regionale.

Art. 18

(Sistemi di qualità certificati)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via sperimentale, a sostenere le spese relative alla predisposizione dei progetti e all'attuazione degli interventi volti a realizzare, presso le aziende pubbliche del sistema sanitario regionale, l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di qualità certificati per la gestione delle liste di attesa delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 1.